

naio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2002/28/CE e n. 2002/29/CE del 19 marzo 2002 che modificano taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2003 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2002/36/CE del 29 aprile 2002 che modifica taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2003 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2003/21/CE e n. 2003/22/CE del 24 marzo 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2003 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2004/31/CE del 17 marzo 2004 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2005 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della

Commissione n. 2004/70/CE del 28 aprile 2004 e della direttiva n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004, che modificano la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2005/15/CE del 28 febbraio 2005 che modifica l'allegato IV della direttiva n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Considerata la necessità di recepire la direttiva del Consiglio sopramenzionata;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, alla fine della colonna di destra è aggiunto il paragrafo seguente:

«Il primo trattino, in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1° marzo 2006.»

2. Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 8, alla fine della colonna di destra è aggiunto il paragrafo seguente:

«La prima riga della lettera a), in cui si stabilisce che il materiale da imballaggio in legno debba essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, si applica solo a decorrere dal 1° marzo 2006.»

3. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2005

*Il Ministro: ALEMANNO*

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 371

05A04524

DECRETO 15 aprile 2005.

**Abrogazione del decreto ministeriale 4 febbraio 2004, n. 36002, relativo al riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE**

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2004, n. 36002, con il quale la ditta «Istituto Agrario di

S. Michele a/Adige (Trento)», con sede legale in S. Michele a/Adige (Trento), via E. Mach n. 1, è stata riconosciuta idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo n. 300/1999;

Vista l'istanza presentata in data 12 gennaio 2005 con la quale la ditta in questione ha chiesto la sospensione del riconoscimento a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Il riconoscimento concesso a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari alla ditta «Istituto Agrario di S. Michele a/Adige (Trento)», con sede legale in S. Michele a/Adige (Trento), via E. Mach n. 1, con decreto ministeriale 4 febbraio 2004, n. 36002, è revocato.

2. Il decreto ministeriale 4 febbraio 2004, n. 36002, di cui al comma 1 è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

*Il direttore generale:* ABATE

05A04532

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2004.

**Determinazione dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2005, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. (Deliberazione n. 14855).**

#### LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 14.376 e n. 14.377 del 30 dicembre 2003 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2004 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2005, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

*Soggetti tenuti alla contribuzione*

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2005, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2005, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le società di gestione del risparmio che alla data del 2 gennaio 2005 abbiano esperito con esito positivo le procedure previste dalle disposizioni adottate dalla